

CITTA' DI
VENEZIA



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Venezia, data del protocollo

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del tratto di Corte dei Santi dal civico nr. 314/B del sestiere di Dorsoduro all'intersezione con calle del Monastero e del tratto di Calle del Monastero dal civico nr. 394/A al civico nr. 279/A di Dorsoduro.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco effettuato in data 16 aprile 2024 alle ore 19:20 circa, coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Venezia, finalizzato alla verifica del crollo di un albero, causato dal forte forte vento, avvenuto presso il cortile di un abitazione privata sita in Dorsoduro 314/A che interessava una porzione di Corte Santi e di Calle del Monastero;

Tenuto conto che da tale verifica emergeva il pericolo per la pubblica incolumità ed il Caposquadra dei Vigili del Fuoco richiedeva, per le operazioni di rimozione dell'albero e di messa in sicurezza di Corte dei Santi e di Calle del Monastero, l'interdizione della circolazione pedonale nel tratto di Corte dei Santi ricompreso tra il civico nr. 314/B e l'intersezione con calle del Monastero, e del tratto di Calle del Monastero ricompreso tra il civico nr. 394/A ed il civico nr. 279/A;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco PG/2023/610507 del 22 dicembre 2023;

ORDINA

dalle ore 21:00 del 16 aprile 2024 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza, è interdetta la circolazione pedonale nel tratto di Corte dei Santi, ricompreso tra il civico nr. 314/B del sestiere di Dorsoduro e l'intersezione con calle del Monastero, e del tratto di Calle del Monastero, ricompreso tra il civico nr. 394/A ed il civico nr. 279/A di Dorsoduro;

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

IL Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*). atto firmato digitalmente



Responsabile dell'Istruttoria: vice commissario Beatrice MASUT

(*). Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."